ALLEGATO "A"

STATUTO ARTEMIDE GIADA ASD

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita con sede legale in Spinea (Ve), Via Boito n.12 l'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **ARTEMIDE GIADA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.**

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici; la sua durata è illimitata. Si fregia di uno stemma raffigurante una lettera A e una lettera G di colore verde giada.

La denominazione sociale può eventualmente essere integrata con altre espressioni con delibera espressa del Consiglio Direttivo.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione non ha fine di lucro e ha lo scopo di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre. L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli Associati con la previsione della elettività delle cariche sociali di tutti gli associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) promuovere e diffondere la tutela e lo sviluppo degli sport equestri, favorendo la partecipazione attiva degli Associati alla vita sportiva e ricreativa;

b) organizzare attività sportive dilettantistiche, permettendo agli Associati di praticare lo sport equestre a carattere amatoriale e dilettantistico;

c) organizzare attività formative, didattiche (teoriche e pratiche) e ludiche (anche a minori di età) per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre;

d) provvedere al mantenimento dei cavalli degli Associati;

e) realizzare ogni iniziativa utile o necessaria per lo sviluppo di tale attività.

Per il raggiungimento delle sopraindicate finalità, l'Associazione potrà organizzare gare, concorsi, stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche, miranti alla promozione, al coordinamento, e alla pratica, anche a scopi formativi degli sport equestri. L'Associazione intende altresì provvedere all'assistenza continua dei propri Associati, allievi della scuola e non, attraverso l'impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato. A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, strutture ed attrezzature idonee alla pratica della disciplina equestre. Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. Infine, potrà svolgere, occasionalmente, attività di carattere commerciale marginale, connesse agli scopi istituzionali, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità. In via esemplificativa non esaustiva, si elencano talune attività:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,48
SEDICI/48
01001176 00002719 WONRCO01
00124498 26/06/2019 16:31:57
4578-00010 964ACAF268A7F25
IDENTIFICATIVO : 01181482100049
0 1 18 148210 004 9

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,48
SEDICI/48
01001176 00002719 WONRCO01
00124499 26/06/2019 16:32:01
4578-00010 6731FEFDEC702DAB
IDENTIFICATIVO : 01181482100037
0 1 18 148210 003 7

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,48
SEDICI/48
01001176 00002719 WONRCO01
00124500 26/06/2019 16:32:04
4578-00010 2FCD1536518A1A77
IDENTIFICATIVO : 01181482100026
0 1 18 148210 002 6

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,48
SEDICI/48
01001176 00002719 WONRCO01
00124501 26/06/2019 16:32:08
4578-00010 5AFD12AB39E15DC7
IDENTIFICATIVO : 01181482100015
0 1 18 148210 001 5

a) svolgere manifestazioni aperte al pubblico, aventi per tema gli sport equestri;

b) istituire corsi di preparazione a tutti i livelli della disciplina prevista dall'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione o stage per allenatori e tecnici;

c) gestire centri di ritrovo per gli associati, anche di altre associazioni con finalità analoghe, con attività di somministrazione di alimenti e bevande;

d) pubblicare riviste e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo.

ART. 3 - AFFILIAZIONE

L'Associazione procederà alla propria affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva. Con la affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie dell'Ente di Promozione Sportiva e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico.

ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) quote associative ordinarie;

b) contributi associativi o quote associative straordinarie di cui infra ART. 5, c.2.;

c) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

d) entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;

e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

f) donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

g) entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;

h) ogni entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi digestione saranno tassativamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a redigere l'apposito Rendiconto previsto dalla normativa vigente.

ART. 5 - QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Gli associati sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura

stabilita dal Consiglio Direttivo; la quota non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Il pagamento della quota associativa deve essere regolato annualmente e anticipatamente entro il giorno stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà esercitare attività svolte in diretta attuazione dei propri scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli Associati, ai sensi dell'art. 148, c. 3 T.U.I.R. 917/86. Tali attività generano il pagamento da parte degli Associati dei contributi associativi, relativi alle attività sportive equestri svolte presso le strutture sociali, e necessari alla copertura dei costi di diretta imputazione.

Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, la quota e/o i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono rivalutabili.

ART. 6 - ASSOCIATI

Fermi restando i principi di democrazia ed uguaglianza di diritti di tutti gli Associati, questi ultimi si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Fondatori;

b) Onorari;

c) Ordinari;

d) Juniores;

Ai sensi dell'art. 148, c. 8 T.U.I.R. 917/86, non possono essere ammessi associati temporanei.

Sono **Associati Fondatori** le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

Possono essere **Associati Onorari**:

- i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli Sport Equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- altre personalità insigni per pubblico riconoscimento.

Le nomine ad Associato Onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Gli Associati Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, e non possono essere eletti a cariche sociali.

Sono **Associati Ordinari** tutti i cittadini italiani e/o stranieri maggiorenni, che presentino la domanda di ammissione e vengano accettati nell'Associazione secondo le modalità di cui infra c. 8.;

Sono **Associati Juniores** i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto, che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che, presentata la domanda di ammissione secondo le modalità di cui infra c. 9, siano stati accettati nell'Associazione secondo le modalità di cui infra c. 8. Gli Associati Juniores non hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Tutti gli Associati hanno diritto di utilizzare le attrezzature ippiche e sportive.

Domanda di ammissione: l'Associazione può essere formata da un numero illimitato di

Associati. Possono essere Associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda; siano accettati dall'Assemblea degli Associati, previo esame della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo; versino la quota di associativa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni - attive e passive - dell'associato minorenne.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

I diritti e gli obblighi degli Associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, agli Associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli Associati hanno diritto:

a) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

b) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e partecipare alle assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa;

c) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione posti a disposizione degli Associati stessi;

d) di frequentare i locali dell'Associazione posti a disposizione degli Associati;

e) di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;

f) essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità.

Gli Associati sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) a pagare la quota associativa e i contributi associativi;

c) a svolgere le attività preventivamente concordate;

d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

e) a utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.

L'Associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione di eventuali sanzioni.

Ciascun Associato può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di Associato si perde:

- Per recesso, quando l'associato presenti formali dimissioni al Consiglio Direttivo, che delibera sulle stesse;
- Per decadenza, quando l'associato non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso;
- Per esclusione, quando l'Associato è moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi; oppure sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- Per radiazione deliberata del Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, previa convocazione e audizione dell'Associato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata A.R. o pec.

Contro le decisioni di decadenza o esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata o pec contenente la delibera del consiglio.

L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso. L'esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio Direttivo.

ART. 8 - TESSERATI

L'Associazione, con la affiliazione, deve garantire ai propri tesserati quanto necessario per l'esercizio dello Sport Equestre, con le stesse modalità previste per i propri Associati.

ART. 9 - ORGANI

Gli Organi dell'Associazione sono costituiti da:

a) L'Assemblea generale degli Associati;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente dell'Associazione;

d) Il Vice Presidente;

e) Il Segretario.

Potranno essere istituiti, a discrezione del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Provibiri e/o il Collegio dei Revisori.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea generale degli Associati è la riunione in forma collegiale degli Associati; è costituita da tutti gli Associati maggiorenni, che siano in regola con il pagamento della quota associativa; è il massimo organo deliberativo dell'Associazione; può essere Ordinaria e Straordinaria.

Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, Ogni Associato ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Associato, purché entrambi in regola con il pagamento della quota associativa. Nessun Associato può ricevere più di una delega.

All'Assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti la attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative.

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data prescelta per la riunione.

Entrambe le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Associato; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come socio, la presidenza dell'Assemblea sarà assunta dal più anziano di età tra i due.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazioni a scrutinio segreto, nomina tre Associati scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori. In casi di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno degli Associati alla redazione verbale.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto. L'Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.

ART. 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente, e, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente, con delibera del Consiglio Direttivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la approvazione del Rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea Ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà del totale costituito dagli Associati con diritto di voto. In seconda convocazione è idonea a deliberare qualunque sia il numero degli Associati intervenuti rappresentati.

L'Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale degli Associati con diritto di voto presenti o rappresentati.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

a) L'approvazione del Rendiconto Consuntivo e del Bilancio preventivo;

b) la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo;

c) l'elezione del Presidente dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, a scrutinio segreto e con distinte votazioni;

d) l'approvazione delle domande di ammissione presentate da coloro che intendono entrare a far parte dell'Associazione in qualità di Associati, previo esame della domanda di

ammissione da parte del Consiglio Direttivo;

e) ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi del sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 12 - ASSEMBLEA STRAODINARIA

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo del totale degli Associati con diritto di voto. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea Straordinaria di prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno la metà del totale degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno un terzo del totale degli Associati. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno metà del totale degli Associati presenti o rappresentati, abilitati al voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

a) le modifiche da apportare allo Statuto;

b) le questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;

c) Lo scioglimento dell'Associazione.

ART. 13 - IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE

Il presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea generale tra gli Associati; dura in carica quattro anni; rappresenta agli effetti di legge l'Associazione stessa; convoca le Assemblee degli Associati e il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni; firma il preventivo e il Rendiconto annuale da presentare agli Associati e dichiara aperte le Assemblee. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, o, in difetto, dal Consigliere più anziano.

Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea generale tra gli Associati; dura in carica quattro anni; coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione - entro un mese - dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'Associazione, che lo presiede; il Vice

Presidente; da uno a tre consiglieri, purchè in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta, in sede di elezione, dall'Assemblea degli Associati.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra gli Associati fondatori ed ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire le cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni; non ricoprano cariche sociali in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche dell'attività sportiva equestre, o disciplina associata, se riconosciuta dal C.O.N.I.; non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi; e non siano stati assogettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea e dirigere l'Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione, inclusi l'assunzione ed il licenziamento del personale di qualsiasi categoria;

c) stabilire le date delle Assemblee Ordinarie degli Associati almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;

d) redigere il Rendiconto consuntivo ed il Bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli Associati;

e) stabilire l'importo delle quote associative e dei contributi associativi, per gli Associati e fissarne le modalità di pagamento;

f) determinare i corrispettivi per le prestazioni inerenti gli scopi e finalità associativi offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;

g) esaminare preventivamente le domande di ammissione degli aspiranti Associati, per poi ammetterne la accettazione in sede di Assemblea, nonché deliberare in merito al passaggio degli stessi da una categoria all'altra;

h) deliberare sulla decadenza ed esclusione degli Associati, nonché adottare i provvedimenti di esclusione verso gli Associati, qualora si dovessero rendere necessari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri: qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un Vice Presidente in ordine di anzianità come Associato o dal

Consigliere con maggiore anzianità di Associato: le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e, in caso di parità prevalente il voto del Presidente dell'Associazione.

Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione. Ciascun consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

ART. 15 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio e dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario collabora con il Presidente e cura la esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente.

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea Ordinaria ha la facoltà di nominare il Collegio dei Revisori.

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Ordinaria degli Associati può nominare tra gli Associati il Collegio dei Probiviri.

ART.18 - DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I titolari degli organi associativi decadono:

a) per dimissioni;

b) per morte;

c) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli Associati, sentito l'associato per il quale è proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica le disposizioni di cui infra ART. 13.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri componenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

ART. 19 - CARICHE SOCIALI

Le prestazioni di tutti gli Associati eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute dai membri del Consiglio

nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal consiglio stesso.

1. Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

a) coloro che non siano cittadini italiani (è ammessa deroga se residenti stabilmente in Italia da più di 10 anni);

b) coloro che non siano maggiorenni;

c) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;

d) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno, inflitte dal C.O.N.I o da una Federazione Sportiva.

ART. 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, il Consiglio Direttivo redige annualmente il Rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta secondo la vigente normativa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria da convocarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 21 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata su richiesta di almeno 3/4 degli aventi diritto, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea è valida con la presenza dei 3/4 degli aventi diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione.

Per l'approvazione della suddetta proposta di scioglimento sono necessari almeno 3/4 dei voti validi.

In caso di scioglimento, ai sensi dell'art. 148, c.8 T.U.I.R. 917/86, tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse dopo l'estinzione dei debiti da parte dei soci, dovrà essere devoluto ad altre associazioni non lucrative di attività sociali o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente di Promozione al quale l'Associazione si affilia.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme degli artt. 36 e seguenti del codice civile.

Tali norme che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto, hanno efficacia statutaria.

Spinea, 20 Giugno 2019

I Soci Fondatori: Vian Daniela .....

Sfriso Serena .....

Sfriso Stella .....